Sentenza n. 4483/2007 della sezione sesta del Consiglio di Stato,

La specializzazione in Psicologia Clinica è accessibile esclusivamente agli psicologi

Il 23 agosto 2007 è stata depositata la **sentenza n. 4483/2007** della sezione sesta del **Consiglio di Stato**, la quale asserisce che la **specializzazione in Psicologia Clinica** è accessibile esclusivamente agli psicologi**.** I medici dunque non vi possono accedere.

Riportiamo alcuni stralci.

"(...) L'accesso all'esercizio della professione di psicologo è regolato dall'art. 2 della richiamata legge 18 febbraio 1989, n. 56. La norma riserva l'esercizio della professione di psicologo ai laureati in psicologia i quali abbiano conseguito la necessaria abilitazione superando l'esame di Stato e siano iscritti al relativo albo professionale. Solo la specializzazione in psicoterapia è aperta, congiuntamente, ai laureati in psicologia ed ai laureati in medicina (art. 3 della medesima legge). Il dato normativo è, in realtà univoco, e su tale base questa Sezione ha già affermato l'illegittimità dell'istituzione di scuole di specializzazione in psicologia clinica nell'ambito della facoltà di medicina, in vista della loro apertura ai medici (decisione 2 marzo 2004, n. 981) sostenendo, in particolare che "ai laureati in medicina non è consentito acquisire specialità psicologiche diverse dalla psicoterapia". La Sezione ha aggiunto, in quella occasione, che la psicologia clinica rappresenta una specializzazione della psicologia e consente anche, ma non solo, l'esercizio della psicoterapia. Essa, in quanto specializzazione della psicologia, non può che essere riservata ai soli psicologi. (...) La legge 18 febbraio 1989, n.56, individua il contenuto dell'attività professionale dello psicologo, lo attribuisce agli psicologi, delinea il percorso formativo che consente di ottenere detta qualificazione professionale, ed individua una sola area afferente a tale ambito professionale nella quale è possibile esercitare sulla base della formazione propria dello psicologo e sulla base della formazione del medico. Solo tale area, la psicoterapia, è aperta ai laureati in entrambe le discipline. (...) Alla luce di tali considerazioni, il collegio ribadisce l'orientamento già manifestato dalla Sezione con la richiamata pronuncia 2 marzo 2004, n. 981, secondo il quale solo la dimostrata riconducibilità della psicologia clinica all'ambito della psicoterapia consentirebbe di aprire tale ambito professionale ai medici. Tale dimostrazione è peraltro, nel caso di specie, totalmente mancata, ed anzi tale assimilazione può essere esclusa sulla base del fatto, non contestato, che la specializzazione in psicologia clinica consente l'accesso alla professione di psicoterapeuta, ma consente anche l'accesso a differenti aree dell'intervento psicologico. (...)".